



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-174/18, 14 marzo 2019, ECLI:EU:C:2019:205	Jean Jacob e Dominique Lennertz contro État belge	IX	Rinvio pregiudiziale	BE	non ultima istanza	-	-	Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento	Imposta sul reddito – Legislazione contro la doppia imposizione – Pensione percepita in uno Stato membro diverso da quello di residenza – Modalità di calcolo dell'esenzione nello Stato membro di residenza – Perdita di una parte del beneficio di talune agevolazioni fiscali
Classificazione									
- Diritto primario - Imposte dirette									
Questione pregiudiziale									
Se l'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea impedisca che il regime fiscale belga (all'articolo 155 del <i>Code des impôts sur les revenus</i> 1992, indipendentemente dall'applicazione o meno della circolare del 12 marzo 2008 n. Ci.RH.331/575.420) consideri le pensioni lussemburghesi del ricorrente incluse nel calcolo dell'imposta belga, pur essendo queste ultime esenti ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione tra il Belgio ed il Granducato del Lussemburgo contro la doppia imposizione. La domanda pregiudiziale riguarda se le suddette pensioni possano costituire la base imponibile per la concessione delle agevolazioni fiscali previste dal <i>Code des impôts sur les revenus</i> 1992 del Belgio. Tali pensioni non dovrebbero farne parte, a causa della loro esenzione totale prevista dalla Convenzione contro la doppia imposizione tra Belgio e Granducato del Lussemburgo. La questione concerne, dunque, se il beneficio [come quello della quota esente da imposta, per risparmio a lungo termine, per spese pagate tramite voucher sovvenzionati per prestazione di servizi (c.d. « <i>titres services</i> »), per spese effettuate al fine di ridurre i consumi energetici in un'abitazione, per spese relative a sistemi di sicurezza delle abitazioni contro il furto o l'incendio, per liberalità del ricorrente] derivante dall'eventuale inclusione vada in parte perduto, o venga ridotto, o concesso in misura inferiore rispetto all'ipotesi in cui i ricorrenti avessero entrambi redditi di origine belga. Ove i redditi dei ricorrenti fossero di origine belga risulterebbero, infatti, imponibili in Belgio e non esenti e potrebbero così assorbire la totalità delle agevolazioni fiscali.									
Dispositivo									
L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che ha per effetto di privare una coppia residente in detto Stato (un componente della quale percepisce in un altro Stato membro una pensione esente da imposizione nel primo Stato membro in forza di una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni) di una parte del beneficio delle agevolazioni fiscali concesse da tale primo Stato membro.									
Nota redazionale									
<p>La sentenza origina da una controversia in materia d'imposta sul reddito che oppone una coppia di contribuenti belgi, il sig. Jean Jacob e la sig.ra Dominique Lennertz, all'amministrazione tributaria dello Stato nel quale sono residenti, ovvero il Belgio. Il sig. Jacob percepisce una pensione nel Granducato di Lussemburgo, esente da imposta in Belgio sulla base della Convenzione tra i due Stati contro la doppia imposizione del 1970. I coniugi si oppongono al meccanismo di calcolo delle loro imposte adoperato dall'amministrazione tributaria belga, in quanto si ritengono penalizzati dallo stesso. La Corte affronta all'interno della sentenza il problema di come vada correttamente interpretato l'art. 45 TFUE e se la normativa tributaria del Belgio si ponga in contrasto con tale articolo. Il possibile conflitto condurrebbe al venir meno di una serie di trattamenti di favore nei confronti dei contribuenti residenti in Belgio. Il Tribunale di rinvio non chiarisce a fronte di quale attività lavorativa il sig. Jacob si veda riconoscere una pensione, cioè se egli abbia svolto un'attività lavorativa autonoma (rilevanza dell'art. 49 TFUE, si vedano le sentenze Commissione/Francia, C-270/83 del 28 gennaio 1986, EU:C:1986:37, Royal Bank of Scotland, C-311/97 del 29 aprile 1999, EU:C:1999:216 e Gaz de France – Berliner Investissement, C-247/08 del 1° ottobre 2009, EU:C:2009:600), oppure subordinata (rilevanza dell'art. 45 TFUE, si rimanda alle sentenze de Groot, C-385/00, EU:C:2002:750 del 12 dicembre 2012 e Petersen, C-544/11, EU:C:2013:124 del 28 febbraio 2013). La Corte decide di svolgere le proprie riflessioni sulla base dell'art. 45 TFUE, ritenendo i diversi percorsi interpretativi sovrapponibili.</p> <p>Secondo la Corte, lo Stato membro di residenza concede tutte le riduzioni del carico fiscale per ragioni personali del contribuente, perché di norma conosce meglio l'effettiva capacità contributiva del soggetto. La Corte, inoltre, riconosce una libertà in capo agli Stati membri di organizzare il proprio sistema tributario, e ciò non può essere considerato una violazione della libertà di circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, qualora questo non causi una discriminazione tra lavoratori sulla base della provenienza dei redditi percepiti.</p> <p>Secondo la Corte, nella valutazione della capacità contributiva che lo Stato è chiamato ad effettuare ai fini della concessione di riduzioni del carico fiscale per ragioni personali, la stessa non va ricollegata a finalità di tipo sociale. Le riduzioni di imposte previste in questo caso, incentivando il contribuente a sostenere costi ed a effettuare investimenti che impattano immancabilmente sulla sua capacità contributiva, non possono non essere legate alla situazione personale e familiare di quest'ultimo. La diretta conseguenza di quanto appena detto è che i ricorrenti non beneficiano in maniera completa di riduzioni del carico fiscale per ragioni personali, cui avrebbero avuto diritto se avessero percepito la totalità dei propri redditi, subendo dunque un danno. La normativa belga, pertanto, applica un differente trattamento fiscale ai residenti a seconda dell'origine dei loro redditi, che costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica									